

CONVEGNO DEL 28 LUGLIO 2023 UDINE



La Riforma del lavoro sportivo i nuovi adempimenti a partire dal 1 luglio 2023

**D.Lgs 36/2021
Titolo V: Disposizioni in materia di lavoro
sportivo**



**Riforma dello Sport - facciamo il punto
CONVEGNO REGIONALE DELLO CSEN FVG**

**In Presenza presso la Sala EXCLUSIVE a Udine in
Via Este 27 e su Piattaforma Zoom**

Venerdì 28 Luglio ore 18.00

CHI SONO:

dott rag. IVANO NICOLA
*commercialista - advisor - consulente
finanziario professionista*

MI OCCUPO IN CONSULENTI AZIENDALI
DI:

1. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2. CRISI E RISANAMENTO AZIENDALE
3. FINANZA AZIENDALE E RAPPORTI BANCARI
4. ACCERTAMENTI E CONTROLLI



HO LA FORTUNA DI

1. ESSERE UN INSEGNANTE SPORTIVO
2. GESTIRE UNA ASD
3. DI ESSERE STATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DI UN EPS

MA SOPRATTUTTO di
OCCUPARMI di

TERZO SETTORE
ed
ENTI SPORTIVI



www.ivanonicola.com

VIAGGIO ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA

GUARDARE AVANTI

**NON GUARDARE
INDIETRO**

**NON SI PUO'
GUIDARE
GUARDANDO SOLO
NEL SPECCHIETTO
RETROVISORE**



La Riforma dello Sport (d.lgs. n.36/2021)

RIFORMA DELLO SPORT



governo.it

CANCELLATA LA FIGURA DELL' AMATORE



Ministro Andrea Abodi: “Approvata definitivamente la riforma dello sport”

UNA RIFORMA A
RILASCIO
PROGRESSIVO





CONI

2050:

**SCENARI SUL FUTURO
DELLO SPORT IN ITALIA**

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

REGOLAMENTO DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 2 – Definizioni.

3) **ATTIVITÀ SPORTIVA** - Con “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione o dalla ASD/SSD. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

4) **ATTIVITÀ DIDATTICA** - Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

5) **ATTIVITÀ FORMATIVA** - Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

La circolare 18/E del 2018 della agenzia delle Entrate ha cercato di individuare, fornendo anche una casistica ampia e circostanziata, quali siano le tipologie di proventi, per una associazione o società sportiva dilettantistica, da ritenere “**connessi**” rispetto ad altri. Appare ovvio che il legame da ricercare è il **collegamento, diretto o indiretto, con le specifiche attività sportive svolte.**

È importante sottolineare che l’agenzia delle Entrate ritiene che **non** siano ricompresi, invece, tra le attività connesse, «**i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni**».

Questa affermazione conduce a due ulteriori riflessioni. La prima, del resto espressamente riportato nella circolare in esame, che il giudizio di “non connessione” varrà anche ai fini del campo di applicazione dell’art. 148, comma 3 del Tuir. Pertanto, ***tali attività non potranno godere della decommercializzazione dei proventi anche ove fossero svolte in favore di associati o tesserati del sodalizio sportivo organizzatore.***

La seconda è che se la lettura fornita sia quella di ritenere attività sportiva dilettantistica esclusivamente quella considerata tale dal Coni, analogamente dovrà essere considerata solo quella Coni l’attività di interesse generale sportiva prevista dal codice del terzo settore.

Quali sono i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991?

Si chiede, in particolare, se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possano considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dell'ente.



Il regime 398/91 si applica a "tutti i

proventi conseguiti nell'esercizio di

attività commerciali

connesse agli scopi istituzionali"




strutturalmente **funzionali** all'attività sportiva dilettantistica



che costituiscono "il **naturale completamento** degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro"



"strettamente **finalizzate** alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN, EPS, DSA)"



LA RIFORMA DEL
LAVORO SPORTIVO

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

ART.38

Il legislatore definisce due nuove aree, quella del professionismo e quella del dilettantismo

- 1) **L'area del professionismo** è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA ed EPS , anche paralimpiche (calcio, basket, golf e ciclismo)
- 2) **L'area del dilettantismo** comprende le associazioni e le società inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Le collaborazioni sportive a partire dal 1 luglio 2023

Chi collabora a qualunque titolo all'interno del mondo sportivo potrà essere inquadrato come:

1) LAVORATORE SPORTIVO

1) VOLONTARIO

- Abrogazione della parte di art. 67 del TUIR per la parte relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

E' lavoratore sportivo

- ◆ *l'atleta,*
- ◆ *l'allenatore,*
- ◆ *l'istruttore,*
- ◆ *il direttore tecnico,*
- ◆ *il direttore sportivo,*
- ◆ *il preparatore atletico e*
- ◆ *il direttore di gara*

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva

★ **verso un corrispettivo**

★ **a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo**

LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

*È lavoratore sportivo anche ogni tesserato... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle **necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo- gestionale.*

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- ❖ *Lavoro subordinato*
- ❖ *Lavoro autonomo*
- ❖ *Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.*

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i requisiti (nei confronti

Se ricorrono i requisiti indicati

- L'onere della prova contraria, ai fini di una riqualificazione del rapporto spetta a chi la vuol far valere
 - Enti previdenziali
 - Collaboratori
- Altrimenti l'onere graverà sul committente
- Importanza della certificazione del rapporto (art. 78 D. lgs276/2003), fatta sugli indici di fattispecie che dovranno essere individuati dalle FSN

Promozione sportiva.

ETERO DIREZIONE vs. COORDINAMENTO

Esistono due distinte fattispecie di lavoro parasubordinato:

- **L'art. 2, D.lgs. n. 81/2015** disciplina le collaborazioni autonome continuative intese come “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” con “modalità di esecuzione organizzate dal committente”

e

- **L'art. 409 c.p.c.** regola invece la diversa ipotesi in cui l'attività si concretizza in una “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”

per “collaborazione coordinata” si intende quella in cui le “modalità di coordinamento [sono] stabilite di comune accordo tra le parti, mentre l'organizzazione dell'attività lavorativa, nel rispetto delle modalità di coordinamento pattuite, resta in capo al collaboratore”

Rapporto di lavoro subordinato:

Eterodirezione: Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha il potere di impartire istruzioni e direttive dettagliate al lavoratore riguardo alle attività da svolgere, ai metodi di lavoro e agli obiettivi da raggiungere. Il lavoratore è tenuto ad attenersi a queste istruzioni ed è soggetto al controllo e alla supervisione del datore di lavoro.

Dipendenza economica: Il lavoratore subordinato dipende economicamente dal datore di lavoro per la sua retribuzione e può ricevere altri benefit o prestazioni previste dal contratto di lavoro.

Continuità dell'attività: Nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore di solito svolge l'attività in modo continuativo, lavorando regolarmente e stabilmente per il datore di lavoro. La prestazione del lavoro avviene su base giornaliera o settimanale, e il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato.

Rapporto coordinato e continuativo:

Coordinazione: Nel rapporto coordinato e continuativo, il lavoratore (chiamato "coordinato") collabora con un committente o un cliente senza essere sottoposto a un rigido controllo gerarchico. Sebbene il committente possa specificare gli obiettivi generali o le prestazioni richieste, il coordinato ha maggiore autonomia nella gestione delle attività lavorative.

Indipendenza economica: Il coordinato agisce come professionista o lavoratore autonomo, ricevendo una remunerazione in base al lavoro svolto o ai servizi prestati. Non è un dipendente del committente e ha la responsabilità di gestire le proprie spese e tasse.

Continuità dell'attività: Nel rapporto coordinato e continuativo, il lavoratore può svolgere servizi o lavoro per periodi prolungati, ma senza una regolarità temporale fissa. Potrebbe esserci una collaborazione continua con il committente, ma la prestazione di lavoro è più flessibile e meno vincolata rispetto a un impiego subordinato.



RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

ADEMPIMENTI

L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- In ogni caso si dovranno attendere Il relativo decreto , entro il **31/10/2023**

In sede di prima applicazione, **gli adempimenti** e **i versamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

DECRETI ATTESI

- entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi all'individuazione del rapporto (da **effettuarsi entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro**)
- ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti relativi alla **tenuta del libro unico del lavoro**

Con riguardo questo adempimento può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, **fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.**

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in **modo personale**, **spontaneo** e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*

*“Le prestazioni volontarie sono comprensive dello **svolgimento** **diretto** dell’attività sportiva, nonché della **formazione**, della **didattica** e della **preparazione** degli atleti.”*

- *Quindi anche i tecnici potranno essere volontari*
- *Non, ad esempio, personale addetto alle pulizie o addetti al bar sociale*

PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- non superino l'importo di 150 euro mensili
”
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

DIRETTORI DI GARA (ART. 25 – 6 BIS)

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico,

- per ogni singola prestazione è sufficiente **la comunicazione o designazione** della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

DIRETTORI DI GARA (ART. 25 - 6 TER)

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre;

entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, **la Federazione Sportiva Nazionale** o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, **anche per conto delle proprie affiliate**, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.

La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per i direttori di gara, l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può** essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

- Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

Aliquote contributive co.co.co e autonomi:

- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%

CONTRIBUTI MINORI: 2,03%

- Maternità: 0,22%
- Malattia: 0,50% (indennità degenza e malattia)
- DIS-COLL (disoccupazione): 1,31
 - Ad essi non si applica, nei primi 5 anni, la riduzione della base imponibile
 - Tutela piena
 - Si applicano anche sotto la soglia dei 5.000 euro

TRATTAMENTO ASSICURATIVO

Ai lavoratori sportivi, in forma di co.co.co., si applica la disciplina di obbligo assicurativo INAIL (art. 5 commi 2-3 D.lgs 38/2000), con tutti i relativi adempimenti (calcolo premio, autoliquidazione... valutazione dei rischi)

- In questo caso al momento non sono previste né soglia minima, né riduzione iniziale
- E neanche semplificazione degli adempimenti
- Iscrizione all'Inail dovuta da asd/ssd

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sulla base **dei soli rischi non coperti** ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva

cod		Aliq %	Importo €
580	Gestione impianti sportivi	4,8%	853,44
590	Sportivi professionistici	7,8%	1.386,84
610	Corsi di istruzione formazione istruttori	0,9%	160.02
722	Settore amministrativo	0,5%	88,9

Base imponibile :

Minimale annuale € 17.780 – massimale annuo € 22.021

Minimale mensile € 1.481,73 massimale mensile 2.751,78



Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche”

➤ sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

PREMI

La disciplina può essere applicata solo per:

- **Risultati ottenuti in competizioni**
- **Da soggetti tesserati (e quindi non solo soci di asd)**
- partecipazioni a raduni di squadre nazionali
- L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte **a titolo d'imposta** (con facoltà di rivalsa) del 20%

SICUREZZA SUL LAVORO (ART.33 – COMMA 1)

“Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81

CONTROLLI SANITARI DEI LAVORATORI SPORTIVI (ART.32)

*“L’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta **sotto controlli medici**, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport,..... entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*le norme **possono**,... prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.*

Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive

SICUREZZA SUL LAVORO (ART.33 – COMMA 1)

Adempimenti

“Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”


- in pratica per le asd/ssd che avessero solo questa tipologia di lavoratori sportivi (anche dipendenti ipotesi remota per l'importo esiguo), vengono meno quasi tutti gli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
- infatti il comma in questione dice che lavoratori sportivi: “ ... relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;


SICUREZZA DEI MINORI (ART.33 – COMMA 6)

Adempimenti

“.....sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

- *Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*
- ***La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione***

Adempimento	Registro attività sportive	Esenzioni/semplificazioni
Comunicazione al Centro per l'impiego	Apposita funzione già disponibile dal 1/7/2023 per ex Unilav, Centro per l'impiego, Inps, Inail	Non soggetti compensi inferiori ad € 5.000, Si potrà effettuare entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro
Tenuta Libro Unico del Lavoro (LUL)	Si potrà adempiere in via telematica nel Registro	in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento
Emissione cedolino	Vi sarà funzione per liquidazione compensi e calcolo contributi previdenziali	Nessun obbligo per compensi sino ad € 15.000
UNIEMENS per Inps	Vi sarà funzione per calcolo e comunicazione	Esenzione da contributi fino ad € 5.000 di reddito
Comunicazione Inail e autoliquidazione premi	Sarà possibile generarlo farle attraverso il Registro	
Modello F24 per ritenute.....	Sarà possibile generarlo attraverso il Registro	
Certificazione Unica	Nel registro sarà possibile generare le CU e predisporre i file per la trasmissione all'AdE tramite intermediario	

Adempimento	Esenzioni/semplificazioni
Lavoratori sportivi: contratto e autocertificazioni compensi	Nessuna
Dipendenti pubblici: acquisizione autorizzazione dell'ente	Silenzio-assenso trascorsi 30 gg dall'invio richiesta
Volontari: lettera incarico e delibere CD, assicurazione RCT, delibera CD per tipologia di spese ammesse in autocertificazione	Autocertificazione per determinate spese entro € 150/mese
Collaborazioni amministrativo gestionali: tutti gli adempimenti informa ordinaria(Comunicazione centro per l'impiego, Inps, Inail, Cedolini, Lul.....	Valgono le soglie di € 5.000 e 15.000 di esenzione previdenziale e fiscale
Sicurezza sul lavoro: tutti gli adempimenti	Per i lavoratori sportivi esenzione quasi totale (solo art. 21, comma 2, Dlgs 81/2008)
Sicurezza minori: designazione responsabile protezione dei minori, acquisizione casellario giudiziario per chi opera con minori	 Atteso Decreto entro 12 mesi

VEDIAMO I NUMERI.....

Collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir			
	Imposte	Contributi	Netto
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.000,00	500,60	0,00	11.499,40
15.000,00	1.251,50	0,00	13.748,50
18.000,00	2.002,40	0,00	15.997,60
20.000,00	2.503,00	0,00	17.497,00

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

IPOTESI A CONFRONTO Fino al 31/12/2027 - CO.CO.CO

Nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali											Costo		
											asd/ssd		
	Imposte	Contributi	C. minori	Totale	1/3	2/3	Inail	1/3	2/3	Netto			
5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	240,00	80,00	160,00	4.920,00	-1,60%	5.160,00	3,20%
8.000,00	0,00	375,00	60,90	435,90	145,30	290,60	384,00	128,00	256,00	7.726,70	-3,42%	8.546,60	6,83%
10.000,00	0,00	625,00	101,50	726,50	242,17	484,33	480,00	160,00	320,00	9.597,83	-4,02%	10.804,33	8,04%
12.000,00	0,00	875,00	142,10	1.017,10	339,03	678,07	576,00	192,00	384,00	11.468,97	-0,26%	13.062,07	8,85%
15.000,00	0,00	1.250,00	203,00	1.453,00	484,33	968,67	720,00	240,00	480,00	14.275,67	3,83%	16.448,67	9,66%
18.000,00	574,34	1.625,00	263,90	1.888,90	629,63	1.259,27	864,00	288,00	576,00	16.508,03	3,19%	19.835,27	10,20%
20.000,00	1.035,47	1.875,00	304,50	2.179,50	726,50	1.453,00	960,00	320,00	640,00	17.918,03	2,41%	22.093,00	10,47%

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

IPOTESI A CONFRONTO Fino al 31/12/2027 - PARTITA I.V.A.

Partita iva						Costo	
						asd/ssd	
	Imposte	Gestione	Contribuzione	netto			
		separata	azienda				
5.000,00	0,00	0,00	0	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	0,00	91,90	320	8.228,10	2,85%	8.320,00	4,00%
10.000,00	0,00	286,50	400	10.113,50	1,14%	10.400,00	4,00%
12.000,00	0,00	481,10	480	11.998,90	4,34%	12.480,00	4,00%
15.000,00	0,00	773,00	600	14.827,00	7,84%	15.600,00	4,00%
18.000,00	75,47	1.064,90	720	17.579,63	9,89%	18.720,00	4,00%
20.000,00	145,88	1.259,50	800	19.394,62	10,85%	20.800,00	4,00%

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

IPOSTESI A CONFRONTO Fino al 31/12/2027 - NETTO LAVORATORE vs. COSTO "AZIENDALE"

Netto lavoratore		
Coll sport.	co.co.co	autonomo
5.000,00	4.920,00	5.000,00
8.000,00	7.726,70	8.228,10
10.000,00	9.597,83	10.113,50
11.499,40	11.468,97	11.998,90
13.748,50	14.275,67	14.827,00
15.997,60	16.508,03	17.579,63
17.497,00	17.918,03	19.394,62

Costo asd/ssd		
Coll sport.	co.co.co	autonomo
5.000,00	5.160,00	5.000,00
8.000,00	8.546,60	8.320,00
10.000,00	10.804,33	10.400,00
12.000,00	13.062,07	12.480,00
15.000,00	16.448,67	15.600,00
18.000,00	19.835,27	18.720,00
20.000,00	22.093,00	20.800,00

Campi estivi 2023



CAMPI ESTIVI

FINALITÀ' ED OBIETTIVI

I campi estivi sono centri sportivi, spesso anche multidisciplinari rivolti a tesserati e anche non tesserati, nel periodo estivo, hanno la possibilità di perfezionare e/o sperimentare diverse attività, pre-sportive e sportive, unitamente spesso ad altre attività di tipo ricreativo

D.Lgs 36/2021 - Definizione di sport:

“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”

**I Campi estivi rientrano nel concetto di sport contenuto nella
Riforma**

➤ Il Camp estivo **rientra nell'oggetto sociale** di asd/ssd, come definito dalla riforma dello sport

➤ Infatti l'art. 7 del D.lgs 36/2021 prevede fra requisiti dello statuto:

“l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”

Sono previste due formule:

1) **Camp giornaliero**: Centro sportivo cittadino organizzato all'interno delle strutture normalmente utilizzate, che in genere l'intera giornata.

1) **Camp residenziale**: Centro sportivo organizzato all'interno di strutture ricettive (ad es. hotel/villaggi vacanze) che si svolge settimanalmente include il soggiorno dei partecipanti.

➤ Riservato a tesserati e non

STAFF

1) Direttore Tecnico:

è il riferimento unico del camp e sovrintende sia alle attività sportive che agli aspetti organizzativi coordinando tutte le professionalità coinvolte nell'organizzazione.

➤ **Inquadramento:** volontario* o lavoratore sportivo nella forma di co.co.co./autonomo

* Deve essere volontario anche nelle attività per tutto il resto dell'anno se rese alla medesima asd/ssd

2) Tecnici Sportivi:

Compiti:

1. **Svolgono la didattica** e seguono un programma di attività secondo le indicazioni e i programmi del camp;
2. sono **responsabili** delle diverse aree del camp e dell'implementazione pratica delle attività ludiche e multidisciplinari;
3. svolgono **attività ludico-motorio-sportiva** in relazione agli obiettivi del camp;
4. **supportano i partecipanti durante il pranzo e nelle attività ricreative nei momenti di pausa;**

Criticità: al punto 4 vi sono attività non rientranti nel concetto di lavoro sportivo

Inquadramento:

- ❖ come volontario* o lavoratore sportivo nella forma di co.co.co./ autonomo per attività 1-2-3
- ❖ come collaborazioni occasionali (con ritenuta d'acconto 20%) per attività 4, oppure voucher

attenzione che se volontario

*** Deve essere volontario anche nelle attività per tutto il resto dell'anno se rese alla medesima asd/ssd**



ASPETTI FISCALI

SERVIZI

La quota d'iscrizione può comprendere:

- 1) proposta sportiva
- 2) i servizi di ristoro, e viaggio/soggiorno (solo per formula residenziale)
- 3) I servizi assicurativi e sanitari secondo i termini di legge
- 4) kit di abbigliamento sportivo.

-
- **Punti 1-3:** corrispettivi specifici istituzionali (ex comma 3 art.148 del TUIR) – **non commerciali**
 - **Punti 2-4:** corrispettivi diversi (ex comma 4 art.148 TUIR) – **commerciali**



Decreto

Correttivo

NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO

Approvazione definitiva del decreto correttivo alla riforma dello Sport rubricato “disposizioni integrative e correttive dei Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. Il Consiglio dei ministri, ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo è prevista per lunedì 31 luglio 2023.

Statuti da adeguare entro il 31 dicembre 2023 -

La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. **Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.**

Ruolo notaio - Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita **quale associazione non riconosciuta**, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, **deve depositarlo**, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto **ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi**. L'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità

Nozione di lavoratore sportivo - Chiarita, anche la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale

- ❖ l'atleta,
- ❖ l'allenatore,
- ❖ l'istruttore,
- ❖ il direttore tecnico,
- ❖ il direttore sportivo,
- ❖ il preparatore atletico e
- ❖ il direttore di gara

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo**, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo.

Nella nozione rientra anche chi svolge verso un corrispettivo **le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie gestionale**. La norma (articolo 1, comma 16, lettera a), c, del nuovo correttivo) poi, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale.

Durata prestazione - Innalzata da diciotto a **ventiquattro ore** la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall'articolo 28, comma 2, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Registro delle attività sportive dilettantistiche e tenuta libro unico del lavoro - Possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Responsabile della protezione dei minori - La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Apprendistato - Fissato in 14 anni di età il limite minimo per l'apprendistato (articolo 43, comma 2, del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81 e art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977).

Compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo - I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l'intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di **85.000 euro di compensi**.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo - gestionale - Nell'ambito di una professione i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi **ordini professionali**.



**“Sembra sempre impossibile
finchè non viene realizzato”.**

Nelson Mandela

GRAZIE!

